

COMUNE DI SANTA LUCE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

Art. 1 Oggetto

1. Con il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comune di Santa Luce disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati e per la concessione del patrocinio.
2. L'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente Regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle disposizioni normative che agli stessi si riferiscono.
3. I contributi e, in generale, i vantaggi economici di qualunque genere non possono essere concessi per attività con fini di lucro, per manifestazioni di natura politica o elettorale, per iniziative contrarie ai principi che stanno alla base dell'attività dell'Amministrazione Comunale, o che non rivestano particolare rilievo e significato per la cittadinanza. Fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione promuovendone l'immagine ed il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità sociale, di beneficenza e di solidarietà e di partecipazione civile.

Art. 2 Tipologia degli interventi

1. L'intervento dell'Ente può articolarsi in forma di:
 - sovvenzioni, allorché l'Ente si fa carico interamente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata dai soggetti di cui al successivo articolo e che rientra nei suoi indirizzi programmatici;
 - contributi, allorché gli interventi sono diretti a favorire attività e/o iniziative per le quali l'Ente si accolla solo una parte dell'onere complessivo;
 - sussidi, allorché si tratti di interventi di carattere socio-assistenziale nei confronti di soggetti in condizioni di bisogno;
 - ausili finanziari, allorché si è in presenza di altre possibili erogazioni che non rientrino nelle precedenti categorie, non finalizzate a specifiche iniziative ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta;
 - vantaggi economici, ogni qualvolta attengono:
 - alla fruizione occasionale e temporanea di beni immobili di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune
 - a prestazioni e a servizi gratuiti o a prezzi agevolati.

Art. 3 Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti nella disciplina del presente Regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme di agevolazione comunque

denominate dovute in virtù di leggi statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Comune;

b) ai contributi di natura assistenziale;

c) a fronte di attività, iniziative, servizi promossi e/o organizzati da soggetti terzi allorché il Comune, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'amministrazione, decida di acquisire la veste di copromotore e/o compartecipe, assumendoli come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

Art. 4

Finalità della concessione dei benefici ed agevolazioni

1. Il Comune concede i contributi di cui all'art. 2, con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, nell'ambito delle aree di intervento di cui all'art.

6. La concessione dei benefici ed agevolazioni, fatta eccezione per quelli riferiti ad interventi di carattere socio-assistenziale, sono in particolare finalizzati:

- a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
- ad arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale, ecc. della città;
- a contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
- ad accrescere il prestigio e l'immagine della città nell'interesse della collettività e dell'Ente;
- a sostegno di attività e iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo economico della città;
- a favorire l'accesso al sistema scolastico, la qualificazione dello stesso le iniziative inerenti l'educazione degli adulti e quelle para-extra scolastiche.

Art. 5 – Destinatari dei benefici

La concessione di provvidenze economiche di qualunque genere può essere disposta dall'amministrazione a favore di:

a) enti pubblici, per attività ed iniziative che gli stessi esplicano, di norma a livello sovracomunale, in favore della comunità comunale;

b) enti, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, che svolgono attività ed iniziative di specifico e particolare interesse a beneficio della comunità comunale;

c) cooperative, gruppi culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, del volontariato e di impegno sociale ed umanitario, organismi di ricerca a base associativa, nonché i singoli privati

2. Gli enti, le associazioni, i gruppi e gli organismi, per accedere ai benefici, debbono: a) essere retti da apposito atto costitutivo e/o statuto; b) svolgere la relativa attività in maniera continuativa.

Art. 6 – Aree d'intervento

1. I contributi di cui all'art. 2 sono concessi dal Comune per le seguenti attività:

- a) attività culturali e scientifiche;
 - b) attività connesse all'educazione ed istruzione;
 - c) attività di promozione sportiva e ricreativa;
 - d) attività di valorizzazione del tessuto economico;
 - e) attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio;
 - f) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
 - g) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
 - h) attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari.
 - i) le attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità;
 - l) le attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile.
2. La Giunta può, annualmente, stabilire le attività e/o aree di intervento prioritarie tra quelle indicate nel presente articolo.

Art. 7

Criteri di valutazione

1. I contributi e gli altri benefici economici di cui al presente regolamento vengono assegnati alle varie iniziative e/o attività sulla base dei seguenti criteri:
- a) rispondenza con le finalità indicate nel precedente art. 4, nonché con le finalità istituzionali (punteggio da 1 a 5);
 - b) rilevanza territoriale e cioè importanza dell'iniziativa in relazione al territorio che viene interessato (punteggio da 1 a 5);
 - c) rilevanza in considerazione dei destinatari coinvolti dal progetto e/o evento e/o manifestazione (punteggio da 1 a 3);
 - d) rilevanza per l'originalità e l'innovazione nei settori interessati (punteggio da 1 a 3);
 - e) continuità rispetto ad attività, eventi, manifestazioni o progetti realizzati nell'anno precedente (punteggio da 0 a 1);

Art. 8

Domanda di ammissione ai benefici

1. Le domande di ammissione ai benefici, sottoscritte dal legale rappresentante, debbono essere presentate al Sindaco e corredate:
- a) da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, specificando, in particolare: 1) l'area di intervento tra quelle indicate nell'art. 6 del presente Regolamento; 2) a quali categorie di persone sono rivolti i progetti e/o eventi e/o manifestazioni e le fasce di età delle persone interessate; 3) la continuità o meno delle attività e/o dei programmi da realizzare rispetto ad attività, eventi, manifestazioni o progetti realizzati nell'anno precedente 4) il periodo e la durata di svolgimento.
 - b) dalla relativa previsione di spesa e dall'importo del contributo richiesto;
 - c) dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti;
 - d) dal Codice Fiscale dell'Associazione o Ente;
 - e) da copia dello Statuto dell'Ente e/o Associazione.
2. Le domande per contributi annuali a sostegno di attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno.
3. Le domande per contributi "una tantum" e/o attribuzioni di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate almeno due mesi

prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.

4. Il Comune si riserva la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente regolamento.

5. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.

6. In caso di necessità inderogabili dell'Ente, questo può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.

7. Per effetto dell'avvenuta concessione di benefici finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici, l'Ente ha diritto di comparire nella documentazione informativa e promozionale delle manifestazioni, dell'evento e/o del progetto.

Art. 9

Esame delle istanze – accoglimento e diniego

1. Le richieste di contributo vengono trasmesse al Responsabile dell'Area competente per materia che esprimerà su ciascuna di esse una valutazione di ammissibilità e di merito, attribuendo un punteggio in base all'art. 7 del presente Regolamento. Il Responsabile esaminerà per prime le domande di ammissione ai benefici rientranti nelle attività e/o aree di intervento eventualmente individuate come prioritarie dalla Giunta comunale secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del presente Regolamento.

2. Il Responsabile competente dovrà concludere l'istruttoria relativa alle singole istanze entro 20 giorni dalla presentazione della documentazione, se completa; qualora la stessa dovesse essere incompleta, il termine verrà sospeso dal momento dell'invio della richiesta di integrazione e riprenderà a decorrere dalla ricezione della documentazione integrativa.

3. In sede di formazione del bilancio di previsione, i singoli Servizi interessati alla concessione dei benefici finanziari previsti dal presente Regolamento inviano le richieste pervenute all'Area Ragioneria per la formulazione di una proposta di piano annuale dei contributi.

4. La concessione del contributo o il diniego motivato vengono comunicati per iscritto ai richiedenti. In caso di diniego della concessione del contributo, prima dell'adozione del provvedimento definitivo verrà data comunicazione formale al richiedente, come previsto dall'art. 10 bis della legge 241/1990.

Art. 10 – Erogazione dei benefici economici

1. I soggetti che propongono iniziative e/o attività rientranti nel settore di intervento individuato come prioritario dalla Giunta comunale ai sensi dell'art. 6 comma 2 saranno in prima istanza destinatari dei contributi e/o vantaggi economici programmati nel bilancio annuale.

2. La liquidazione dei contributi finanziari viene effettuata dal Responsabile di Area competente sulla base:

a) della relazione illustrativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti.

b) del consuntivo delle entrate e delle spese tutte munite di regolari giustificativi di spesa in originale.

3. I contributi sono concessi nella misura massima del 50% della spesa prevista, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

4. Il contributo viene erogato previa dichiarazione da parte del beneficiario di non avere ottenuto altro contributo da parte del Comune per la medesima attività o iniziativa.

Art. 11 Rendiconto

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare il rendiconto di cui al precedente art. 10, comma 1, lett. b), entro il termine di tre mesi dalla data di avvenuta realizzazione dell'attività e/o iniziativa.
2. La mancata presentazione del rendiconto costituisce altresì elemento ostativo alla concessione di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.

Art. 12 – Decadenza

1. I soggetti assegnatari dei contributi di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - non sia stata realizzata l'iniziativa o il progetto per il quale il contributo era stato concesso;
 - sia stato sostanzialmente modificato il programma. In questo caso, se si accerta un'esecuzione delle iniziative in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo rimodulato rispetto a quello stabilito inizialmente.
2. Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.

Art. 13 Utilizzo dei locali comunali

1. Le manifestazioni, da svolgersi nei locali specificatamente individuati all'Amministrazione Comunale, dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti.
2. L'utilizzo di tali locali è subordinato alla destinazione prevalente stabilita all'Amministrazione Comunale e all'osservanza delle norme stabilite dai rispettivi regolamenti.
3. È facoltà dell'Amministrazione Comunale ritirare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento.

Art. 14 – Concessione di patrocinio

1. Il patrocinio è una forma simbolica di adesione con la quale il Comune di Santa Luce accorda il proprio sostegno con associazione di immagine, a singole iniziative di particolare valore rivolte alla collettività promosse da soggetti pubblici o privati indicati nell'art. 5 nei settori d'intervento previsti nell'art. 6 del presente Regolamento.
2. Le richieste di patrocinio, dirette al Sindaco, devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché l'esatta indicazione delle generalità dei richiedenti.
3. Le richieste dei patrocini, istituite dai competenti Settori o Servizi e non comportanti oneri, sono accolte ed autorizzate dalla Giunta.

Art. 15 – Responsabilità

1. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato vantaggi economici o ha concesso patrocinio.
2. Il Comune, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.